

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7434 Anno 2021

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 09/02/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del Tribunale della libertà di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

letta la memoria inviata dal difensore, avv. Antonella Giobellina del foro di Vercelli, con cui insiste nell'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in parziale accoglimento presentato da [REDACTED], in proprio e quale legale rappresentante della F [REDACTED] S [REDACTED], disponeva limitarsi il vincolo cautelare anche con riferimento al sequestro per equivalente alle somme indicate nei capi di imputazione ascritti agli indagati, nel resto confermando il decreto di sequestro preventivo in via diretta nei confronti delle persone giuridiche beneficiarie dei reati tributari in contestazione, nonché, in caso di incapienza, anche per equivalente nei confronti di [REDACTED] indagati per il delitto di cui all'artt. 10-*quater* d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente ascritto ai capi 9) e 10) quanto al primo, al capo 26) quanto alla seconda.

2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi

2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza di legge in relazione ai principi del *ne bis in idem*. Assumono i ricorrenti che il provvedimento emesso dal G.i.p. rappresenterebbe la reiterazione di un precedente decreto, emesso per i medesimi addebiti e nei riguardi dei medesimi indagati, che è stato annullato dal Tribunale distrettuale in data 8 settembre 2020. Di conseguenza, il secondo provvedimento, in assenza di elementi non precedentemente esaminati ovvero di una diversa esigenza cautelare, violerebbe il principio del *ne bis in idem* cautelare.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, per essere stato disposto il vincolo reato su somme di denaro depositate sui conti correnti bancari della società [REDACTED] srl successivamente alla commissione dei fatti di reato ed in forza di titoli leciti, derivanti dai pagamenti di clienti, sicché tali somme, non rappresentando il profitto del denaro, non potrebbero essere assoggettabili a sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

h

3. Va premesso che il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta l'11 settembre 2020 è stato preceduto dal decreto di sequestro preventivo emesso - per le medesime ipotesi di reato e nei confronti dei medesimi indagati - da quello stesso ufficio il 15 luglio 2020, poi annullato l'8 settembre 2020 dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta, che ne aveva rilevato la nullità derivante dal difetto di autonoma valutazione, da parte del G.i.p., circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione del vincolo cautelare.

4. Ciò posto, i ricorrenti, nel riproporre l'eccezione ad oggetto l'asserita violazione del *ne bis in idem* cautelare, non si confrontano con l'orientamento di questa Corte di legittimità, a cui si è espressamente appellato il Tribunale distrettuale e che il Collegio condivide, secondo cui è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del *fumus delicti* (Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, dep. 09/07/2014, Rv. 259944).

In altri termini, la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804; Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, dep. 29/01/2009, Rv. 242502), come, appunto, è avvenuto nel caso in esame.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

6. Come affermato da questa Corte a Sezioni Unite, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258647 nonché Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437); e ciò, implicitamente, proprio perché la natura fungibile del bene, che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente con le altre

disponibilità economiche dell'autore del fatto, ed è tale da perdere - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica, rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita; "ciò che rileva", proseguono le Sezioni Unite, è che "le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo".

7. Ma, proprio in ragione di ciò, ed in senso esattamente corrispondente, seppure a contrario, al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ove si abbia invece la prova che tali somme non possano proprio in alcun modo derivare dal reato, le stesse neppure possono, evidentemente, rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte (ovvero, in altri termini del "risparmio di imposta" nel quale la giurisprudenza ha costantemente identificato il profitto dei reati tributari), e, dunque, non sono sottoponibili a sequestro, difettando in esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta.

8. In questa direzione si colloca il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-*quater*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato - sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento (Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020, dep. 29/07/2020, Rv. 279827).

9. Nel caso di specie, il motivo è del tutto assertivo e generico: la difesa, infatti, si è limitata ad affermare che le giacenze sul conto corrente della società sarebbero riconducibili ad una causa lecita, senza che però a tale affermazione corrisponda il benché minimo elemento di riscontro evincibile dagli atti.

10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/02/2021.